



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. 20/5 del 24/04/2023 si provvede all'emanazione del presente bando pubblico, contenente la disciplina per la formazione di una graduatoria aperta finalizzata all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), in attuazione del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2022 (di seguito denominato regolamento).

I. NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE

A - La domanda di accesso alla graduatoria, corredata della necessaria Dichiarazione Sostitutiva Unica e dell'attestazione I.S.E.E., è presentata dai nuclei familiari individuati dall'art. 24 della Legge Regionale n. 24 del 08 agosto 2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito L.R.) compresi gli atti attuativi vigenti al momento dell'assegnazione, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 della L.R.

B - Per nucleo avente diritto si intende:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, in affidamento e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, e i collaterali fino a terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- quello fondato sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di affidamento condiviso il figlio potrà essere inserito se presente sullo stato di famiglia del richiedente;
- quello composto dal richiedente e da altra persona con regolare contratto di assunzione quale assistente familiare o collaboratore domestico, che ricomprenda l'assistenza notturna. La persona che presta assistenza, non fa parte del nucleo assegnatario, pertanto nei suoi confronti non si procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione dell'alloggio. La sua presenza nel nucleo sarà valutata ai soli fini dell'individuazione dello standard abitativo. Tale soggetto non acquisisce alcun diritto al subentro nel contratto di locazione. E' fatta comunque salva la facoltà dei coabitanti di presentare autonoma domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione.

C - In caso di coniugi separati di fatto, con diversa residenza anagrafica, questi, ai sensi della disciplina relativa all' I.S.E.E., sono entrambi valutati, anche se non indicati dal dichiarante. E' correttamente indicato nella domanda un unico coniuge, qualora sussista provvedimento di autorità giudiziale o attestazione da parte del servizio sociale, che dichiari la necessità della



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

condizione di separazione di fatto, in assenza di una separazione legale o giudiziale dei coniugi a loro tutela o a tutela dei figli minori.

II. REQUISITI DI ACCESSO AGLI ALLOGGI E.R.P. (ai sensi dell'art. 15 della L.R.)

A - Requisiti soggettivi

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

A.1- cittadino italiano;

A.2- cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

A.3- familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 30 del 06/02/2007;

A.4- titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 251 del 19/11/2007, e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

A.5- cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

A.6- cittadino straniero regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B - Residenza o sede dell'attività lavorativa

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che soddisfi **entrambe** le seguenti condizioni:

B.1- abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda;

B.2- di essere residente anagraficamente, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Coli;

B.3- di essere residente in un Comune della Regione Emilia Romagna, e di svolgere l'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Coli;

B.4- di essere iscritto all'AIRE presso il Comune di Coli e di risiedere anagraficamente nella Regione Emilia Romagna da almeno tre anni, anche non continuativi dalla data di presentazione della domanda.

Il richiedente iscritto all'AIRE entro 45 giorni e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto a occupare l'alloggio, pena la decadenza dell'assegnazione come previsto all'art. 25, comma 7, della L.R.

Ai fini della presentazione della domanda il requisito di cui al punto B deve essere posseduto anche solo dal richiedente l'assegnazione dell'alloggio di E.R.P.

C - Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

C.1- I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, o abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione dell'alloggio di E.R.P.:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;

- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio, emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà su un alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76 del 2016 o della convivenza more uxorio, il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio E.R.P. qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti. **Il presente requisito è valutato con riferimento a tutti i componenti il nucleo richiedente.**

Tutti i criteri sopra indicati sono da intendersi automaticamente modificati ogni qual volta intervengano integrazioni normative.

D - Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

D.1- I componenti il nucleo avente diritto, non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto, ai sensi della Legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

D.2- I componenti il nucleo avente diritto, non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

E - Reddito del nucleo avente diritto

Il requisito del reddito si articola in due componenti: l'I.S.E.E. e il patrimonio mobiliare.

E.1- Il valore I.S.E.E. per l'accesso non deve essere superiore a **Euro 17.428,46**.

E.2- Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a **Euro 35.560,00**. Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'Attestazione I.S.E.E., al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Al fine dell'accesso all'E.R.P. entrambi i valori, I.S.E.E. e patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei due limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio E.R.P. o determinare la decadenza del requisito se già assegnato.

REQUISITO DEL REDDITO DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO:

LIMITI VOLORE ISEE per **ACCESSO** fino a **€ 17.428,46**
per **PERMANENZA** fino a **€ 24.400,26**

REQUISITO valore patrimoniale

Per **ACCESSO** fino a **€ 35.560,00**
Per **PERMANENZA** fino a **€ 49.784,00**

Sede legale e Uffici: Via del Municipio, 1 - 29020 COLI (PC)

Tel. 0523/931117 - Fax 0523/931136 - e-mail: info@comunecoli.it

Ufficio Distaccato di Perino – Tel. 0523/938131 - Cod. Fisc. e P.I. 00229510334



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'I.S.E.E. di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);

Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di E.R.P. i requisiti sopra indicati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

I valori economici sopra indicati sono da intendersi automaticamente modificati ogni qualvolta intervengano integrazioni normative in materia.

III. CONDIZIONI ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO (indicate all'art. 6 del Regolamento)

Gli alloggi di E.R.P. sono assegnati sulla base di:

- 1) condizioni economiche** (riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente: disagio economico determinato dall'attestazione I.S.E.E. (ai sensi del DLgs. N. 109/1998 e smi D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.);
- 2) condizioni soggettive** (riferite ai componenti il nucleo familiare richiedente);
- 3) condizioni oggettive** (riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare richiedente).

In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente. Per le condizioni di cui ai punti **1), 2) e 3)** sono definiti i punteggi di seguito specificati, come da tabella esplicativa allegato A) al Regolamento.

4

Le predette condizioni devono essere possedute dal cittadino richiedente e dal suo nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e devono permanere fino alla data di chiusura del bando. Il valore I.S.E.E. dovrà essere aggiornato con le risultanze dell'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF.

1. Condizioni economiche (punteggio massimo attribuibile 35 punti) (riferite alla situazione economica del nucleo richiedente)

A) Per la valutazione della condizione economica, si utilizzano i criteri stabiliti dal Dlgs. 109/1998 e D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i..

A.1 Valore I.S.E.E. (max 35 punti)

Nucleo familiare con I.S.E.E., rientrante nei valori di seguito indicati:

- Fino al 30% dell'ISEE d'accesso **punti 35**
- Dal 30% dell'ISEE d'accesso (30,01) e comunque fino al 60% dell'ISEE d'accesso **punti 25**
- Dal 60% dell'ISEE d'accesso (60,01) e comunque fino al massimo previsto quale ISEE d'accesso **punti 15**

Esempio pratico:

- da Euro 0 a Euro 7.620,00

punti 35

- da Euro 7.621,00 a Euro 12.200,00;

punti 25

- da Euro 12.201,00 a Euro 17.428,46;

punti 15



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

In riferimento alla condizione economica del nucleo, sono esclusi dalla valutazione del punteggio A.1, quei nuclei che dichiarano un valore I.S.E.E. pari a euro 0, o inferiore al canone E.R.P. annuo medio, o che hanno una somma dei redditi dei componenti del nucleo (come desunta dall'Attestazione ISEE, modalità calcolo ordinario), inferiore al canone di locazione E.R.P. annuale medio al momento della domanda e al momento dell'assegnazione, fatte salve le seguenti eccezioni:

- vi siano redditi esenti ai fini IRPEF debitamente dimostrati;
- si possa certificare mediante documenti comprovanti, di aver percepito redditi almeno pari al canone E.R.P. annuo medio a qualunque titolo riconosciuti nell'annualità precedente a quella della presentazione della domanda.

2. Condizioni soggettive (punteggio massimo attribuibile 45 punti)

A) Residenza continuativa nel Comune di Coli del richiedente alla data di presentazione della domanda (max 25 punti)

- A.1-** richiedente con residenza continuativa nel Comune di Coli fino a 3 anni alla data di presentazione della domanda **punti 2**
- A.2-** richiedente con residenza continuativa nel Comune di Coli da oltre 3 anni fino a 5 anni alla data di presentazione della domanda **punti 5**
- A.3-** richiedente con residenza continuativa nel Comune di Coli da oltre 5 anni e fino a 8 anni alla data di presentazione della domanda **punti 7**
- A.4-** richiedente con residenza continuativa nel Comune di Coli oltre 8 anni e fino a 15 anni alla data di presentazione della domanda **punti 10**
- A.5-** richiedente con residenza continuativa nel Comune di Coli oltre 15 anni fino a 20 anni alla data di presentazione della domanda **punti 13**
- A.6-** richiedente con residenza continuativa nel Comune di Coli da oltre 20 anni alla data di presentazione della domanda **punti 15**
- A.7-** Richiedente che dimostri oltre al proprio periodo di residenza, anche la residenza nel Comune di Coli da oltre 20 anni del proprio nucleo familiare di origine (ascendenti di primo grado, entrambi o uno dei due). **punti 10**

ATTENZIONE, solo il punto A.7 – può essere cumulato con i punti da A.1 a A.6

B) Anziani (max 10 punti)

- B.1** Nucleo familiare anagraficamente composto **esclusivamente** da persone di età superiore ai 65 anni **punti 10**
(il punteggio viene attribuito anche qualora nel nucleo siano presenti minori, o maggiorenni con disabilità, a carico del richiedente e, in caso di coniugi o conviventi, anche qualora solo uno abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa).
- B.2** Nucleo familiare in cui sia presente una o più persone di età superiore a 75 anni. **punti 5**



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

ATTENZIONE, i punteggi attribuiti al punto B, NON sono cumulabili tra loro

C) Invalidità (max. 15 punti)

La presenza nel nucleo familiare richiedente, di uno o più persone portatrici di disabilità, o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti, è valutata quale condizione di punteggio, qualora detta situazione sia certificata dall'autorità competente, alla data di presentazione della domanda e risulti permanere alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. In fase di assegnazione, la certificazione soggetta a revisione periodica deve risultare in corso di validità. Nel caso la data di revisione della certificazione sia intervenuta e l'interessato sia stato sottoposto a visita senza avere attenuto l'esito da parte dell'ASL, il procedimento di assegnazione viene sospeso fino a comunicazione relativa all'esito della visita di revisione della certificazione. Ai fini della valutazione della gravità della condizione dell'invalidità, si applica la definizione riportata nell'Allegato 3 al DPCM 159/2013.

I punteggi vengono attribuiti come segue:

C.1- Disabilità grave e non autosufficienza: **punti 15**
(Così come da definizione riportato nell'allegato n. 3 del DPCM 159/2013)

C.2- Disabilità media: **punti 10**
(Così come da definizione riportato nell'allegato n. 3 del DPCM 159/2013)

ATTENZIONE, i punteggi attribuiti al punto C, NON sono cumulabili tra loro

6

Qualora nel nucleo siano presenti più componenti certificati, il punteggio è attribuito per intero al componente certificato, al 70% del punteggio per il secondo componente certificato e al 50% per il terzo e successivi componenti certificati.

Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona, verrà quindi attribuito il punteggio più favorevole.

E' posto in capo al dichiarante allegare alla domanda eventuale certificazione attestante una limitazione grave alla capacità di deambulare.

D) Famiglie mono genitoriali e famiglie con affidamenti sulla base di certificazione del competente servizio (max 6 punti)

D.1- richiedente con nucleo familiare composto da un solo genitore, parente o tutore con potestà genitoriale e dal/i figlio/i a carico, i punteggi attribuiti, sono così determinati:

- Un punto per ciascun figlio minore **fino a max. punti 6**

D.2- nucleo familiare composto da un solo genitore con figli maggiorenni a carico **punti 2**

ATTENZIONE, i punteggi non saranno riconosciuti qualora il richiedente conviva con altra persona.



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

E) Composizione del nucleo familiare (max. 5 punti)

E.1- Nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre **punti 5**

E.2- Nucleo familiare, composto da persona sola da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda (la condizione del biennio non è richiesta per l'anziano ultra sessantacinquenne e la persona rimasta vedova/sola a seguito di convivenza more uxorio come dall'art. 24 della L.R.). **punti 5**

F) Giovani Coppie (max. punti 10)

Il punteggio è attribuito a condizione che nessuno dei componenti il nucleo abbia superato i 35 anni di età e siano coniugati o conviventi more uxorio, ai sensi dell'art. 24 della L.R., e comunque da non più di 4 anni dalla data di presentazione della domanda. **punti 10**

G) Esigenze di tutela (max. punti 10)

Sussiste esigenza di tutela qualora vi sia grave conflittualità familiare documentata da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o di denuncia per esigenza di tutela del nucleo (da allegare alla domanda). **punti 10**

H) persona vedova con figli minori a carico (max. 10 punti)

Presenza di figli minori derivanti dal matrimonio con il coniuge deceduto oppure persona convivente more uxorio (art.24 L.R.) rimasta sola a seguito di decesso del convivente con figli minori a carico derivanti dalla convivenza. La condizione non sussiste quando il richiedente conviva con altra persona. **punti 10**

3. Condizioni oggettive (punteggio massimo attribuibile 20 punti) *(riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare richiedente)*

A - Sfratti o provvedimenti di rilascio degli immobili (max 20 punti)

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risiede anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

A.1- Provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente;

Per gli sfratti il punteggio viene attribuito in caso di:

A.1.1- Sfratto per finita locazione con intimazione di rilascio dell'alloggio entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda **punti 10**

A.1.2- Sfratto per morosità incolpevole **punti 20**

A.2- Decreto di trasferimento conseguente a procedure esecutive immobiliari contenente l'ingiunzione a rilasciare l'immobile; **punti 20**



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

Il punteggio è assegnato ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa a seguito di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo o delle rate del mutuo a ragione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (morosità incolpevole).

Tra le cause della morosità incolpevole si annoverano:

- perdita del lavoro per licenziamento oggettivo negli ultimi 24 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine negli ultimi 24 mesi dalla data di presentazione della domanda a causa di crisi aziendale debitamente documentata;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, con conseguente dimostrata chiusura della Partita IVA avvenute negli ultimi 24 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- malattia, grave infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali avvenuto negli ultimi 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.

8

Il richiedente deve dimostrare la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, a seguito del quale sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo, da eseguirsi entro un anno, nei confronti del nucleo che risulti residente nell'alloggio oggetto di sfratto

Il contratto di locazione dell'alloggio oggetto di sfratto per morosità incolpevole deve essere stato sottoscritto o rinnovato PRIMA della sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo per le cause sopradescritte.

A.3- Verbale di conciliazione giudiziaria **punti 20**

A.4- Ordinanza di sgombero di alloggi privati **punti 20**

A.5- Provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale; **punti 20**

A.6- Sentenza o comunque provvedimento definitivo dell'Autorità Giudiziaria recante obbligo di provvedere al rilascio dell'immobile. **punti 20**

Il punteggio sarà attribuito al nucleo familiare dell'intestatario del contratto di locazione, purché residente nell'alloggio, qualora il conduttore sia deceduto o abbia cambiato residenza.



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

Il punteggio non può essere attribuito a coloro che occupino abusivamente alloggi mediante ingresso arbitrario ed in condizioni di divieto: i punteggi non saranno attribuiti se il richiedente o

suo familiare presente nel nucleo familiare ha l'usufrutto o la proprietà piena (esclusa la nuda proprietà) fino al 50% di alloggio adeguato allo standard abitativo del nucleo ovunque ubicato.

B. Disagio abitativo (max. 20 punti)

Qualora al momento della domanda ed alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni, sussista la residenza anagrafica del nucleo familiare in spazi procurati temporaneamente dall'Amministrazione comunale o, sulla base di un progetto socio-assistenziale dei Servizi sociali comunali, presso Enti, fondazioni e parrocchie, comunità, istituti e case famiglia. Ai fini della attribuzione del punteggio la sistemazione deve essere assicurata mediante:

- ospitalità;
- comodato gratuito;
- contratto di locazione di durata non superiore ai 18 mesi;
- concessione amministrativa di un posto letto presso rifugi, strutture, comunità, istituti, case famiglia.

punti 20

I 20 punti per disagio abitativo, verranno attribuiti ESCLUSIVAMENTE per i nuclei familiari che alla data della domanda vivono presso comunità, istituti, case famiglie, strutture di seconda accoglienza ecc. reperite dai Servizi Sociali comunali e rientranti in un apposito elenco agli atti dell'Ufficio. La sussistenza della residenza anagrafica del nucleo familiare nello spazio procurato a titolo precario non è richiesta qualora il gestore della struttura ospitante attesti la situazione assistenziale del nucleo e la particolare disciplina di accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

9

C. Alloggio Improprio (max 10 punti)

Sistemazione in spazi privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per essere destinati ad abitazione esistente da almeno un anno prima, rispetto alla presentazione della domanda e che perduri sino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni, verificata mediante risultanze anagrafiche ed in base ad accertamenti certificati dal competente servizio.

Sono individuati quali alloggi impropri:

- a) gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq, calcolati in base alla superficie utile;
- b) i magazzini ed i laboratori;
- c) le autorimesse ed i box;
- d) le cantine e le soffitte;
- e) gli uffici, i negozi e le botteghe;
- f) i camper, le roulotte e le case mobili.



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

Al fine del riconoscimento della condizione si fa riferimento alla categoria catastale risultante all'N.C.E.U. a prescindere dalla destinazione d'uso indicata nel contratto di locazione. La condizione di alloggio improprio di cui alla lettera f) deve essere attestata in sede di presentazione

della domanda dalla condizione di residenza "senza fissa dimora o senza tetto", come definito dall'anagrafe del Comune di Coli. La permanenza negli alloggi individuati quali alloggi impropri, deve essere attestata della Polizia Municipale.

Punti 10

D. Inidoneità dell'immobile (max punti 20)

(Questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza della condizione soggettiva di cui al punto C.1).

Nucleo familiare residente in alloggio con barriere architettoniche e ambientali che limitano la fruibilità dei servizi indispensabili (cucina e bagno) all'interno dell'abitazione e/o dei servizi esterni certificato per iscritto dall'UO protesica dell'ASL locale competente attestate la consegna degli ausili e la descrizione degli stessi.

Punti 20

E. Anti igienicità (max punti 10)

Nucleo familiare residente in alloggio mancante di servizio igienico completo all'interno dell'alloggio. L'alloggio deve essere certificato come anti igienico dal competente UO Igiene dell'ASL locale.

Il punteggio sarà riconosciuto solo per i nuclei che abbiano la residenza nell'alloggio da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda.

Punti 10

ATTENZIONE, i punteggi attribuiti alle condizioni oggettive, NON sono cumulabili tra loro

IV. FORME E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

A- All'assegnazione degli alloggi di E.R.P. il Comune di Coli provvede, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 24/2001, mediante:

A.1- formazione di una graduatoria aperta, predisposta sulla base dei punteggi attribuiti ai nuclei familiari richiedenti;

A.2- assegnazione degli alloggi di E.R.P. in favore dei cittadini utilmente posizionati nella graduatoria.

A.3- formazione di una graduatoria aperta come meglio specificato all'art. 4 e 9 del Regolamento per l'Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del comune di Coli approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2022.

Più precisamente si può presentare domanda in ogni periodo dell'anno, il Comune entro il 30 novembre di ogni anno aggiorna la graduatoria per le domande pervenute entro il 30 settembre.



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

Trascorsi tre anni dalla presentazione della domanda i richiedenti che non avranno reiterato o modificato la domanda decadono dalla graduatoria, potranno però presentare nuova domanda.

B- I cittadini possono presentare domanda per la prima volta al fine di assegnare eventuali alloggi sfitti e creare una graduatoria nel seguente periodo:

dalle ore 10:00 del 26 aprile 2023 alle ore 10:00 del 31 maggio 2023

i successivi aggiornamenti avverranno come specificato nel precedente comma A.3

V. CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A- La domanda per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. può essere presentata nel periodo di pubblicazione del bando a:

- Comune di Coli, tramite pec: amministrazionecoli@pecimprese.it, (in questo caso la richiesta dovrà pervenire da una **posta certificata** e non da un indirizzo mail non pec);
- raccomandata R.R. (fa fede la data di spedizione) indirizzata a Ufficio Protocollo Generale – Via del Municipio n. 1 – 29020 Coli;
- direttamente all'ufficio protocollo di COLI CAPOLUOGO (non ufficio distaccato) dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

11

B- La domanda andrà presentata in marca da bollo da € 16,00, pena l'esclusione, e deve essere redatta su apposito modulo, approvato con il presente bando e deve indicare:

- le generalità del richiedente e dei componenti il suo nucleo;
- le specificazioni dei requisiti e delle condizioni possedute ai fini dell'attribuzione del punteggio;
- l'indirizzo PEC cui far pervenire tutte le eventuali comunicazioni ovvero, in mancanza, il recapito postale del proprio domicilio, se diverso dalla residenza.

C- Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Per i cittadini di Stato non appartenente all'Unione Europea si chiede fotocopia non autenticata del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale. In caso di permesso di soggiorno scaduto, copia della documentazione di richiesta di rinnovo;
- il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli rientranti nelle categorie particolari, ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE.

D- Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, inoltre, è onere del richiedente provvedere alla trasmissione, entro il termine di chiusura del bando, di tutta la documentazione necessaria.



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

I documenti pervenuti in ritardo non verranno presi in considerazione.

E- In caso di decesso del richiedente, o negli altri casi in cui il medesimo non faccia più parte del nucleo familiare, hanno diritto al subentro nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella stessa, purchè ne diano comunicazione e ne facciano richiesta. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso ci si uniforma alla decisione del Giudice o alla convenzione di negoziazione assistita formata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 132/2014.

F- Qualunque modifica, integrazione e correzione relativa al contenuto della domanda può essere fatta valere dal richiedente in qualsiasi momento prima della chiusura del bando e comunque entro le ore 10:00 del giorno 31 maggio 2023.

G- I moduli di domanda sono reperibili presso:

- sito Internet del Comune di Coli sul sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.coli.it>.
- Presso gli uffici comunali di Coli e di Perino

VI. CAUSE D'ESCLUSIONE

Sono esclusi dal procedimento per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.:

- coloro per i quali è stata accertata un'occupazione abusiva di un alloggio di E.R.P., nonché coloro che hanno rilasciato l'alloggio occupato abusivamente, per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio, (come previsto dall'art. 25 comma 2 della L.R.);
- coloro che sono risultati destinatari di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P. per morosità, salvo che abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi già all'atto di presentazione della domanda per l'assegnazione e sempre che siano trascorsi almeno due anni dalla pronuncia di decadenza;
- coloro che sono risultati destinatari di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P. per le altre cause previste dall'art. 30, comma 2, lett. a) della L.R., per un periodo di due anni dalla pronuncia di decadenza;
- coloro che alla data di chiusura del bando risulteranno morosi nell'alloggio destinato all'emergenza abitativa, come previsto dall'art. 14 comma 3, del Regolamento;
- coloro per i quali è stato emesso provvedimento di rilascio dell'alloggio destinato all'emergenza abitativa, come previsto all'art. 14 comma 5, del Regolamento.

12

VII. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

A- L'ufficio preposto procede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità.

B- I punteggi sono attribuiti sulla base delle situazioni dichiarate dal nucleo familiare del richiedente e documentate, nei casi previsti dalla normativa. L'Ufficio provvede a dare



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

comunicazione agli interessati del punteggio provvisorio e, nell'ipotesi d'esclusione, ne riporta le relative motivazioni. La comunicazione agli interessati avviene mediante pubblicazione sul sito del Comune, con valore di notifica, delle domande escluse e dei punteggi provvisori attribuiti alle

domande ammesse, in forma sinteticamente motivata e, anonimizzata (con le iniziali del nome e cognome), entro 20 giorni dal termine di presentazione delle domande.

C- Le domande che, alla data di chiusura del bando, risultano non integralmente compilate ovvero, in caso di compilazione del modulo cartaceo, prive di firma autografa del richiedente, sono escluse senza possibilità di successiva integrazione. La mancata presentazione entro i termini della documentazione richiesta in allegato comporta l'esclusione definitiva della domanda, se prevista a pena di inammissibilità della stessa, ovvero l'impossibilità di attribuire i punteggi relativi.

D- Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso nei confronti della propria posizione alla "Commissione intercomunale ricorsi in materia di ERP" di cui all'art. 10 del Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di ERP. L'esito della valutazione viene partecipato agli interessati mediante pubblicazione sull'Albo pretorio online del sito del Comune, con valore di notifica. Qualora il ricorso non arrivi entro il termine di cui all'art. 8, comma 5, del Regolamento, non verrà valutato.

E- L'attività istruttoria, i punteggi attribuiti nonché la valutazione delle controdeduzioni presentate nei casi di cui al comma precedente, saranno esaminate dalla Commissione – come previsto all'art. 10 del Regolamento – quale organismo tecnico all'interno del procedimento di assegnazione.

13

F- Le domande ammesse concorrono alla formazione della graduatoria aperta. Ai fini dell'assegnazione la detta graduatoria ha validità fino alla pubblicazione della successiva.

G- La graduatoria, approvata con determinazione del Responsabile, sulla base delle risultanze della valutazione delle domande pervenute, è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per trenta giorni consecutivi e conserva validità sino a quando non entrerà in vigore quella successiva.

ATTENZIONE, A parità di punti, l'ordine verrà definito tenendo conto dell'anzianità di residenza continuativa nel Comune di Coli e in subordine dall'anzianità anagrafica del richiedente.

VIII. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

A- L'Ufficio, entro i termini previsti dall'art. 4 del Regolamento per la pubblicazione della graduatoria, verifica nei confronti dei concorrenti, potenziali assegnatari, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria e ciò sulla base di un numero superiore degli alloggi disponibili come segnalati dal soggetto Gestore ai sensi dell'art.12, del Regolamento, così come meglio definito:

A.1- i requisiti devono essere posseduti e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) comma 1



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

dell'art. 30 della Legge, in merito al requisito relativo al reddito. Il valore I.S.E.E. dovrà essere aggiornato con le risultanze dell'ultima dichiarazione prodotta ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR);

A.2- le condizioni che hanno determinato il punteggio in sede di presentazione della domanda devono essere possedute fino alla data di chiusura del bando.

B- Il Comune può espletare in qualsiasi momento, nel periodo di validità della domanda, accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda.

C- Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, comprese situazione di omissioni e difformità, la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

IX. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

A- Il Responsabile effettua l'assegnazione agli aventi diritto sulla base della disponibilità di soli alloggi ERP di circa 80 mq. e indipendentemente dal n. dei componenti del nucleo familiare del richiedente.

B- Gli alloggi da utilizzare per le assegnazioni sono tutti alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, così come definiti dalla L.R..

C- Le autorimesse non sono oggetto di assegnazione ma di separata locazione.

D- La superficie degli alloggi da assegnare è calcolata in mq utili con una tolleranza in più o in meno del 5% dell'unità uso abitazione, esclusi balconi, terrazze o altri accessori.

E- Il soggetto Gestore comunica, formalmente, il numero degli alloggi che si sono resi disponibili per nuove assegnazioni, nonché le caratteristiche strutturali, con particolare attenzione agli alloggi idonei a nuclei al cui interno vi siano persone con limitazione della capacità di deambulazione.

F- L'alloggio sfitto da assegnare è:

F.1- alloggio interno 5 al 2° piano composto da 3 vani per un totale di 83,20 mq. con 2 balconi e 1 cantina. Alloggio situato in Frazione Perino di Coli in Piazza dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta n.1

X. ALTRE DISPOSIZIONI

A. Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole che sui dati comunicati all'Ufficio potranno essere effettuati controlli diretti a accertare la veridicità



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Qualora dai controlli emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la presenza di omissioni, le domande saranno escluse.

- B.** Il Comune di Coli non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatta indicazione del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- C.** Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, trovano integrale applicazione le disposizioni vigenti in materia.
- D.** Per qualsiasi informazione il richiedente può rivolgersi alla Sig.ra Covati Lucia nei seguenti giorni e orari:
- Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (Coli) tel. 0523/931117
 - Martedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 (Perino) tel. 0523/938131

Notizie utili sugli alloggi di ERP del Comune di Coli

Il patrimonio ERP del Comune di Coli è un condominio composto da 6 appartamenti e 6 box auto, situato in Perino di Coli in Piazza Dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta n. 1.

Tutti gli appartamenti sono composti da 3 vani più servizi, corrente elettrica autonoma (tranne le parti comuni) e riscaldamento centralizzato con installazione nei relativi appartamenti di apparecchiature per la gestione autonoma con rilevazione dell'effettivo consumo. Il condominio è dotato di piccola area verde esterna.

15